

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, o in qualsiasi luogo anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con Legge 14 febbraio 1970 n. 1142.

art. 2 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'apposita commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento e dopo aver acquisito il nulla - osta igienico - sanitario sia dei locali che delle attrezzature.

art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di autorizzazione va presentata al Sindaco su competente carta bollata e deve contenere:

- 1) Cognome e nome, data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative la domanda è firmata dal legale rappresentante o dalla persona cui è affidata la direzione della ditta;
- 2) Precisa ubicazione dei locali;
- 3) Planimetria dei locali a firma di un tecnico abilitato;
- 4) L'indicazione se l'attività viene svolta in pubblico locale o presso l'abitazione del titolare;
- 5) Qualora l'attività venga svolta presso l'abitazione del titolare, si richiede il cambio di destinazione d'uso dei locali inerenti l'attività.

Alla domanda va allegato:

- a) certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualifica professionale;
- b) certificato dell'Autorità Sanitaria che attesti l'idoneità dei locali;
- c) certificato di residenza e stato di famiglia delle persone fisiche;
- d) visura camerale della società e certificati di residenza e stati di famiglia di tutti i soci.

iscritti nella visura stessa.

E' fatto obbligo, a corredo della pratica, di presentare, non appena ottenuta, la certificazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443.

art. 4

ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- 1) al compimento della maggiore età del richiedente;
- 2) all'accertamento della qualifica professionale;
- 3) al possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443; tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato esibito, già iscritta in un Albo provinciale delle Imprese Artigiane;
- 4) alla regolare costituzione della società;
- 5) ai requisiti igienici - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività, accertati dall'autorità sanitaria;
- 6) all'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità se i locali non sono sistemati al piano terreno, risultante da attestazione di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale;
- 7) all'accertamento che l'esercizio rientri nel limite numerico consentito e che sia ubicato alla distanza prescritta dagli esercizi già esistenti, su dichiarazione del Comando di Polizia Municipale.

art. 5

NUMERO DEGLI ESERCIZI IN RELAZIONE AGLI ABITANTI

Il numero degli esercizi di barbiere parrucchiere per uomo e donna non deve superare la percentuale dello 0,4 % in rapporto alla popolazione residente.

La concessione di nuove autorizzazioni potrà essere temporaneamente bloccata nel caso in cui il predetto rapporto risulti turbato, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentita l'apposita commissione comunale e le organizzazioni di categoria.

art. 6

UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI - DISTANZA

La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione e il più vicino già autorizzato è stabilita in 600 metri.

art. 7

COMMISSIONE COMUNALE

E' istituita nel Comune una Commissione consultiva cosi' composta:

Sindaco o suo delegato - Presidente;

Tre rappresentanti della categoria artigianale;

Tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

Il Coadiutore Sanitario;

Il comandante della Polizia Municipale;

Da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato, artigiano della categoria, residente nel territorio comunale.

7) In caso di dimissione o perdita dei requisiti, di decesso o assenza ingiustificata di uno o più membri della commissione per oltre tre sedute consecutive, il Sindaco provvederà alla sostituzione dei membri decaduti.

La designazione dei sostituti spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla segnalazione dei nominativi.

La Commissione, nominata dal Giunta municipale, rimarrà in carica CINQUE anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Spetta alla Commissione esprimere i pareri sulle nuove domande di esercizio, sui trasferimenti modifiche e ampliamenti degli esercizi e relative autorizzazioni già esistenti, presentare proposte di modifiche e o integrazioni al regolamento e fornire direttive interessanti la categoria, nonché per tutto quanto riguarda la disciplina delle attività indicate nel presente regolamento ed in particolar modo per ciò che concerne i limiti di cui all'art. 5, e le distanze e l'individuazione delle zone di cui all'art. 6.

Spetta anche alla commissione comunale il compito di segnalare al Sindaco e all'autorità preposta al controllo, l'esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1.

Pareri e proposte della Commissione non sono vincolanti.

art. 8

AUTORIZZAZIONE IN CASO DI CESSIONE, LOCAZIONE, ECC. DEI LOCALI DI ESERCIZIO

L'autorizzazione è strettamente personale, per cui, in caso di cessione, vendita, locazione od altro, del locale, valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

In caso di invalidità, morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, cosicché con il presente regolamento gli eredi del titolare dell'autorizzazione, possono continuare l'attività per i periodi suddetti.

art. 9

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI ESERCIZIO

Per il trasferimento dell'esercizio da una località ad altra del territorio del Comune, occorre preventivamente chiedere una nuova autorizzazione comunale la quale sarà subordinata all'accertamento dei requisiti voluti dal presente regolamento relativamente alla idoneità dei locali e alla distanza da esercizi esistenti e potrà essere negata solo per mancanza dei requisiti stessi.

Dovranno chiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali, per cessione mortis causa o per atto tra vivi, intendano subentrare nella conduzione dell'esercizio a ditte già esistenti non la si potrà negare se non per la mancanza del requisito della qualificazione professionale richiesta dalla legge 8 agosto 1985 n.443 o per impedimenti derivanti da altre emanande norme di legge.

art. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTO O DI SUBINGRESSO

La domanda sarà indirizzata al Sindaco in carta bollata, e dovrà contenere oltre ai dati indicati nell'art. 3, in quanto non siano già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei locali con le relative attestazioni sanitaria e tecnica.

Per il subingresso a ditta già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti personali prescritti.

art. 11

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - RICORSO

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro i termini di 60 giorni dalla notifica del diniego, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

art. 12

CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

Tutti gli esercizi di attività di barbiere, parrucchiere uomo donna dovranno corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- locali areati, puliti, decorosi;
- pavimento a superficie lavabile, pareti di materiale facilmente lavabile fino a una altezza di metri 2 dal pavimento;
- lavabi con acqua corrente potabile;
- recipiente a chiusura automatica, conservato in luogo appartato, per i rifiuti e vuotato giornalmente;
- ingresso separato, nel caso che l'esercizio sia annesso ad abitazione privata del titolare, in tal caso, inoltre, l'esercizio non deve identificarsi con l'abitazione o parte di essa;

F) i locali devono essere muniti di adeguati servizi igienici e antibagno;

G) per i locali non siti al piano terreno, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei necessari requisiti di sicurezza statica, tenuta nella debita considerazione l'affluenza dei clienti e delle attrezzature installate.

Qualora il Coadiutore Sanitario esprimesse parere favorevole anche in mancanza di alcuno dei requisiti richiesti dal presente articolo, detto parere dovrà essere motivato.

art. 13 .

CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

Per tutte le persone adibite all'esercizio di barbiere parrucchiere per uomo e donna valgono le disposizioni contemplate negli artt. 262, sostituito con l'art. 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283, e 264 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, con l'obbligo di accertamento di idoneità sanitaria e assenza di malattie infettive o contagiose.

L'esito delle visite, tanto della prima quanto di quelle annuali, dovranno esser trascritte sul libretto sanitario.

art. 14

CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nell'attività di barbiere e di parrucchiere uomo e donna, sono sottoposti al controllo dell'autorità sanitaria per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

art. 15

TENUTA DEI LOCALI, ATTREZZI ED INDUMENTI

Per quanto concerne la tenuta dei locali, degli attrezzi e degli indumenti personali, dovranno essere osservate le più scrupolose norme igieniche.

Per ogni cliente biancheria di bucato di primo impiego.

Le poltrone siano fornite di appoggiatesta con carta o altro materiale da sostituire ad ogni cliente.

La saponata del rasoio va ripulita con idonea carta nuova o in acqua potabile corrente.

Le suppellettili e gli attrezzi siano tenuti con la massima pulizia e dotati di mezzi specifici per la sterilizzazione.

STERILIZZAZIONE O DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO

metodi fisici: vapore sotto pressione: autoclave a 120° C per minimo di 20 minuti;

ore secco: stufa a secco a 170° C per 2 ore;

altre temperature: sfere di quarzo a 230° C per 2 secondi (adatta per i piccoli oggetti);

disinfezione ad alto livello provoca la distruzione di tutti i microrganismi patogeni eccetto le spore. Tale disinfezione si realizza con il metodo fisico attraverso il calore mediante bollitura diretta per 20 minuti.

metodi chimici: Nel caso di materiali non trattabili con il vapore (non e' possibile applicare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello per bollitura) e' necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico.

Disinfettanti utilizzabili sono i seguenti:

CLORITO DI SODIO	0,1 - 0,5 %
CLORITO DI CALCIO	0,5 %
RAMINA	0,5 - 2 %
ACQUA OZONIZZATA	70 %
PERACETALDEIDE	2 % sol di acqua (DIBA)
PERACETALINA	4 %
PEROSSIDO DI IDROGENO	6 %
SOLUZIONE DI IODIO	2,5 % di iodio

Le modalita' d'uso dei prodotti sopracitati occorre sempre seguire le indicazioni fornite dalla ditta produttrice (alla voce "disinfezione chimica degli oggetti") in merito:

tempi di contatto;

durata delle soluzioni;

precauzioni di uso e di detenzione ed alle limitazioni d'uso dei materiali.

Apparecchi a raggi UVA sono inefficaci a determinare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti. Non devono essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per conservare gli strumenti gia' trattati.

art. 16

USO DEI GUANTI PER TRATTAMENTI SPECIALI

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera il sistema permanente a freddo, di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924 n. 1938 e per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati.

Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti non deve essere inferiore al sei per cento, queste sostanze devono essere non tossiche e assolutamente innocue.

IMPRESE ESISTENTI ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Chiunque alla data di entrata in vigore del presente Regolamento già esercitava l'attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna è autorizzato a continuarla.

Entro sei mesi dalla data sopracitata, il Coadiutore Sanitario trasmetterà al Sindaco l'elenco degli esercizi esistenti anzidetti non corrispondenti alle norme prescritte dall'art. 12, consigliando per ognuno di essi un termine di tolleranza che sarà fissato dal Sindaco.

Tale termine può essere prorogato dal Sindaco, sentito il Coadiutore Sanitario, per giusti motivi e su richiesta dell'esercente, ma non dovrà mai superare i dodici mesi.

Trascorso tale termine concesso senza che l'esercizio sia stato reso rispondente alle norme precitate, il Sindaco, sentito il Coadiutore Sanitario, ne ordina la chiusura.

art. 18

CESSIONE DELL'AZIENDA

In caso di cessione d'azienda, l'autorizzazione si intende annullata e l'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione, ai sensi del precedente art. 10.-

art. 19

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, potranno essere sospese, ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni dettate dagli articoli 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 e 18 del presente Regolamento.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è anche revocata, qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi.

art. 20

T A R I F F E

Le tariffe debbono essere esposte in modo ben visibile.

art. 21

O R A R I O

I negozi di barbiere, di parrucchiere uomo donna, debbono osservare l'orario e i giorni di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'autorità comunale, sentite le Organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, saranno punite ai sensi dell'articolo seguente.

art. 22

S A N Z I O N I

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa da £ 100.000 a £. 600.000, quando non costituiscono reato, contemplato dal Codice Penale o dalle leggi o regolamenti generali.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione e le procedure si osservano le disposizioni contenute nel Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383, in relazione all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

A) A seguito di segnalazione di esercizio abusivo di attività di cui all'art. 7, il Sindaco ordina la cessazione immediata delle suddette verificando l'effettivo esercizio senza prescritta autorizzazione;

B) nel caso di esercizio abusivo anche in forma ambulante di attività previste dal presente regolamento, la sanzione amministrativa per i contravenienti sarà da £. 2.000.000 a £. 4.000.000.

art. 23

ABROGAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE

E' abrogato il regolamento omonimo deliberato con provvedimento consigliere n. 17 del 23 settembre 1964 nonché altra disposizione in contrasto con il presente regolamento.

art. 24

R I N V I O

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme della legge 14 febbraio 1963 n. 161, della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, della legge 8 agosto 1985 n. 487 del T.U. delle leggi sanitarie, della legge Comunale e Provinciale.

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo il controllo da parte dei competenti organi e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142.